



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 332
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 gennaio 2015

INDICE**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 gennaio 2015

Plenaria

172^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro per lo stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) consegna agli atti dei testi riformulati relativi agli emendamenti 3.0.1001 (testo 2), 3.0.1002 (testo 2) e 3.0.1003 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il ministro ORLANDO deposita gli emendamenti 1.10000, 3.0.10000, 3.0.10001, 5.10000, 6.10000, 6.0.10000, 7.10000, 8.10000, 8.0.10000, 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003, pubblicati in allegato al resoconto.

Si sofferma poi sul contenuto delle predette proposte emendative, evidenziando preliminarmente, che le stesse rispondono alla finalità di elevare il livello di efficacia delle norme atte a contrastare il fenomeno corruttivo e, più in generale, la cosiddetta criminalità economica, anche di tipo mafioso.

Precisa altresì che tali emendamenti governativi riprendono il contenuto di previsioni del disegno di legge di riforma del sistema penale, attualmente *in itinere* presso la Camera dei deputati (Atto Camera 2798), e del disegno di legge per un contrasto più efficace del fenomeno corruttivo, delle accumulazioni illecite di ricchezza da parte della criminalità organizzata anche mafiosa ed altro, trasmesso al Senato della Repubblica (Atto Senato 1687).

In un contesto di riforme volto a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario penale si colloca l'esigenza di un più efficace contrasto del fenomeno corruttivo che – come si rileva anche dalle vicende giudiziarie che stanno interessando l'esecuzione dei grandi appalti pubblici dell'Expo di Milano, del Mose di Venezia e, da ultimo, la gestione della cosa pubblica nella Capitale – è di allarmante attualità.

Occorre allora perfezionare la normativa di repressione per un più efficace contrasto giudiziario, nella consapevolezza che si tratta di un fenomeno criminale particolarmente insidioso e gravemente lesivo del bene comune.

Lungo questa direttrice politica, prosegue il Ministro, si propongono modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale: si inaspriscono le pene del delitto di corruzione, anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione; si migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.

Al fine di assicurare quanto più possibile che prezzo o profitto di questi gravi delitti siano sempre oggetto di recupero, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'inammissibilità della richiesta.

Quanto alla criminalità economica anche di tipo mafioso, gli emendamenti rispondono alla finalità di rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa. L'esigenza dell'intervento emendativo nasce dalla diffusa consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alle condotte delittuose, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva nei confronti della criminalità, in particolar modo di quella mafiosa, e della sua capacità di ingersersi nei circuiti dell'economia locale e delle istituzioni di governo locale.

In tale prospettiva, si interviene, con modifiche al codice penale: in particolare, si prevede specifica informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 129-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in favore del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Inoltre, si inasprisce il trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 416-*bis*.

Vengono altresì ridisegnate le fattispecie del cosiddetto falso in bilancio previste dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, prevedendo rispettivamente per le società non quotate e per quelle con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, due distinte ipotesi, entrambe delittuose, con conseguente prolungamento dei tempi di prescrizione e tendenziale aggravamento del quadro sanzionatorio. Limitatamente alle società non quotate che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempre che il fatto abbia cagionato danno non grave), viene previsto un regime di procedibilità a querela. Quanto alle cause di non punibilità, si mantiene, per entrambe le fattispecie, la previsione della non punibilità del fatto se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Si esclude poi la punibilità per il caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Vengono altresì proposte le necessarie modifiche delle norme del decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conseguenti alla novella proposta dagli articoli 2621 e 2622 codice civile.

Quanto al sistema di prevenzione patrimoniale, si propone, tra l'altro, il rafforzamento dello strumento del sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei confronti di terzi, di eredi ed aventi causa, nonché alcune modifiche alle norme vigenti per l'amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende.

Al fine di garantire una più celere trattazione e definizione dei procedimenti di prevenzione, si apportano modifiche al codice delle leggi antimafia, che introducono preclusioni processuali in tema di eccepibilità dell'incompetenza per territorio, prevedono la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione e l'individuazione di precisi termini per il deposito del provvedimento da parte del tribunale.

Sul fronte processuale, per i soggetti detenuti per taluno dei più gravi delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* codice di procedura penale, si limitano i casi di traduzione per la partecipazione alle udienze, anche al fine di ridurre i rischi di evasione e di prevenire situazioni di pericolo.

Gli emendamenti, inoltre, prevedono misure specifiche finalizzate alla valorizzazione ed alla protezione delle vittime dei reati, con particolare attenzione a quelli di tipo mafioso, di terrorismo o di strage.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) prospetta l'opportunità che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti governativi venga fissato per la giornata di lunedì 19 gennaio, in modo tale da consentire ogni necessario approfondimento sul contenuto di tale disciplina, complessa, articolata e attualmente non conosciuta dai commissari.

Il senatore LUMIA (*PD*) prospetta l'opportunità che il termine per la presentazione dei subemendamenti venga anticipato alla giornata di giovedì 15 gennaio, atteso che gli emendamenti governativi in questione reciscono in larga parte i contenuti di altri disegni di legge.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), su proposta del PRESIDENTE, il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti alle proposte emendative governative 1.10000, 3.0.10000, 3.0.10001, 5.10000, 6.10000, 6.0.10000, 7.10000, 8.10000, 8.0.10000, 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003, viene fissato per le ore 12 di lunedì 19 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868**

Art. 1.

1.10000

IL GOVERNO

Sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 319 le parole: "da quattro a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dieci anni"».

Art. 3.

3.0.1001 (testo 2)

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

3.0.1002 (testo 2)

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

3.0.1003 (testo 2)

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis"».

3.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni";

b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici a ventisei anni"».

3.0.10001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione."».

Art. 5.

5.10000

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.10000

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Art. 7.**7.10000**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2621. - (*False comunicazioni sociali*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di so-

cietà che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

5. Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni."».

Art. 8.

8.10000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2622. - *(False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante)*. – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false

ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà."».

8.0.10000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";

d) la lettera c) del comma 1 è soppressa».

8.0.10001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, il periodo da "L'interessato che ne fa richiesta" a "salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste.

4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione."

Art. 8-ter.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

- a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie."».

8.0.10002

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Questioni concernenti la competenza per territorio)

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.".

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro,

divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.".

Art. 8-ter.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole "I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria," sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere".

Art. 8-quater.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1:

a) al secondo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

2) dopo le parole «titolari del potere di proposta» sono aggiunte le seguenti: « Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

b) al terzo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la parola «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale»;
- 2) dopo le parole « della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono inserite le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 8-quinquies.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nei cui confronti è iniziato il procedimento" sono sostituite dalle seguenti: ", nei cui confronti è stata presentata la proposta,";

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "misura di prevenzione" è inserita la seguente: "patrimoniale";

2) dopo le parole "o quando" sono inserite le seguenti: ", nel corso del procedimento,";

3) dopo la parola "indirettamente." sono inserite le seguenti: "Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "costituiscano il reimpiego." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.";

b) al comma 2 dopo le parole "direttamente o indirettamente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.".

3. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). – 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.".

Art. 8-sexies.

(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. – 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3."

2. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 34 *bis*. – (*Controllo giudiziario delle aziende*). 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre: 1) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario; 3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; 4) l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001; 5) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'art. 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario."

Art. 8-septies.

*(Trattazione prioritaria ed esclusiva.
Individuazione dei termini di deposito)*

1. Dopo il Capo V del Titolo II, Libro I, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:

"Capo VI

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter.

(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

Con cadenza annuale il dirigente dell'Ufficio comunica al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1."

2. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari."

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Termine di redazione del provvedimento)

1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del citato codice."

Art. 8-octies.*(Disposizioni in materia di amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione.»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.»;

2) al comma 3 dopo le parole «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono soppressi;

4) al comma 7, le parole "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3".

Art. 8-novies.

(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. – 1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime, secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio la partecipazione al Tavolo.

4. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori."

Art. 8-decies.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "o sociali" sono inserite le seguenti "ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali";

b) al quarto periodo, dopo le parole "della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro";

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità sul sito dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto."».

8.0.10003

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei de-

litti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.";

b) i commi 2, 2-bis sono soppressi;

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "Nel caso previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 1";

2) le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso comma";

3) dopo le parole "altre utilità" e prima delle parole "per un valore equivalente" sono inserite le seguenti: "di legittima provenienza";

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati" sono inserite le seguenti: "nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro";

2) le parole "da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2-ter";

3) le parole ", nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono soppresse;

4) dopo le parole "sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'u-

dienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale,";

5) le parole "tale provvedimento" sono sostituite dalle seguenti "tali provvedimenti";

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo."

Art. 8-*ter*.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».

Art. 8-*quater*.

(Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie")

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo, come "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

2. La "Giornata" di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della "Giornata" di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno ca-

ratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia.

Art. 8-quinquies.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di "testimone della memoria storica" al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione.

2. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 8-sexies.

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,

n. 82, e successive modificazioni, le parole "e 13, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: ", 13, comma 5, e 15".

Art. 8-septies.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

"c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso."».

